



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
Ufficio IV

Codice Mittente: 3014/ 0198845

Roma, 7/VIII/2013

.....
(data e numero di protocollo)

Posizione:

6	0	0	1		
---	---	---	---	--	--

Oggetto: Richiesta di relazione.

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo.

- Codice del Consiglio: 12730/13
- Codice della proposta: COM (2013)451
- Codice interistituzionale: 2013/0218
- Riferimento DPE OI 86

Riferimento: Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee – DPE n. 0005573 P-4. 22.1 del 01.08.2013

NOTA:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche europee -
Ufficio coordinamento Politiche UE
Segreteria CIAE
struttura@politicheeuropee.it

e, p.c. MAE

- Gabinetto del Ministro;
- Gabinetto del Ministro - Ufficio Legislativo;
- Segreteria Generale Unità di Coordinamento

In riscontro alla Nota in riferimento, si trasmette in allegato la relazione richiesta.

Ambasciatore Luigi Mattiolo
Direttore Generale per l'Unione Europea



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24/12/2012, N. 234

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

Atto comunitario – Finalità e contesto

La proposta di Regolamento in esame è volta ad adeguare 160 atti giuridici (Regolamenti, Direttive e una Decisione) che prevedono il ricorso alla “procedura di regolamentazione con controllo” ai sensi della Decisione 1999/468/CE (c.d. “Decisione sulla comitatologia”) alla nuova disciplina degli “atti delegati”, introdotta dall'art. 290 del TFUE.

Il Trattato di Lisbona ha, infatti, modificato sensibilmente il quadro dei poteri delegati conferiti alla Commissione dal legislatore, distinguendo nettamente tra “atti delegati” (atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo) e “atti di esecuzione”. Il processo di emanazione degli “atti delegati” da parte della Commissione disciplinato dal citato articolo 290 TFUE (introdotto dal Trattato di Lisbona) è molto simile a quello previsto dalla “procedura di regolamentazione con controllo” di cui all'articolo 5 bis della citata Decisione 1999/468/CE. La Commissione aveva pertanto, a principio del 2011, annunciato l'obiettivo di completare entro la settima legislatura la revisione di tutti gli atti giuridici contenenti riferimenti alla “procedura di regolamentazione con controllo” adeguandoli alle disposizioni del Trattato di Lisbona. La proposta in esame fa parte di un pacchetto di tre proposte legislative mirate a raggiungere l'obiettivo annunciato dalla Commissione.

I 160 atti giuridici interessati dalla proposta di Regolamento in esame sono elencati in allegato alla proposta di regolamento ed afferiscono ai seguenti settori: 1) reti di comunicazione, contenuti e tecnologie; 2) occupazione, affari sociali e inclusione; 3) azione per il clima; 4) energia; 5) imprese e industria; 6) ambiente; 7) statistiche; 8) mercato interno e servizi; 9) mobilità e trasporti; 10) salute e consumatori; 11) fiscalità e unione doganale.

A. Rispetto dei principi comunitari

La proposta della Commissione di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio è da ritenersi conforme al principio di attribuzione. Infatti, essa afferisce a materie già disciplinate da atti giuridici dell'Unione europea che devono essere aggiornati limitatamente agli aspetti procedurali relativi alle sopraggiunte disposizioni in materia di atti delegati introdotte dal Trattato di Lisbona. Le basi giuridiche sono correttamente richiamate in premessa della proposta di Regolamento. La proposta rispetta il principio di sussidiarietà. Viene, infatti, assicurato un *modus operandi* aggiornato e coerentemente inserito nel quadro di funzionamento dei processi decisionali dell'UE come modificati dal Trattato di Lisbona. L'obiettivo perseguito dalla proposta di Regolamento non può essere perseguito singolarmente dagli Stati membri in quanto l'adattamento della vigente normativa europea al nuovo regime degli atti delegati presuppone un intervento normativo a livello europeo.

La proposta di regolamento rispetta il principio di proporzionalità. Il contenuto e la forma dello strumento prescelto risultano proporzionati alla finalità. L'allineamento dei 160 atti giuridici sopra richiamati al nuovo regime degli atti delegati richiede, infatti, uno strumento giuridico che abbia forza sufficiente a novellare gli atti che va ad emendare. Sul piano della forma, la scelta dello strumento regolamentare appare quindi necessaria ad intervenire sulle diverse tipologie di atti giuridici interessati (Regolamenti, Direttive e una Decisione) al fine di introdurre una mera novella procedurale. Quanto al contenuto, la proposta di Regolamento si limita allo stretto indispensabile per raggiungere l'obiettivo fissato.

B. Valutazione del progetto di Regolamento.

Il progetto è valutabile positivamente. L'adattamento dei succitati atti giuridici si configura, infatti, come atto dovuto a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Esso lascia inoltre impregiudicate le procedure in corso, in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente alla citata "Decisione sulla comitatologia".

C. Valutazione d'impatto

Sotto il profilo dell'impatto finanziario, la proposta non comporta oneri finanziari per l'UE e gli Stati membri.

Sebbene i settori cui afferiscono i 160 atti giuridici dell'Unione interessati dalla proposta di regolamento comprendano anche materie di legislazione concorrente ai sensi della Costituzione, la proposta di regolamento si prefigge un mero aggiornamento procedurale e non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali rispetto al quadro normativo europeo vigente.

La proposta non presenta, infine, alcun impatto sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.